COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. **2** del registro DATA 23 gennaio 2018	Oggetto:	Mozione n. 31978 antenne

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 18 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	CRESTINI EMANUELE	X		10.	GATTA PAOLO	X	
2.	CALCAGNI MASSIMILIANO	X		11.	FICO LAURA	X	
3.	ROMEI LORENZO	X		12.	SCIAMPLICOTTI MARIKA	X	
4.	SANTORO MARIO	X		13.	BOCCIA PASQUALE	X	
5.	RUFINI ANNARITA	X		14.	PUCCI ELISA	X	
6.	GATTA LORENA		X	15.	ATRIPALDI OTTAVIO	X	
7.	ACCIARI IDA	X		16.	GRASSO MASSIMO	X	
8.	FONDI BRUNO	X		17.	ROMEI DANILO	X	
9.	CARNEVALI ROBERTA		X				

Assegnati n.	17
In carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri: .....

Presenti n.	15
Assenti n.	2

Risultano altresì presenti gli Assessori:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Chiara Toti
Nominati scrutatori i signori:Laura Fico, Danilo Romei, Elisa Pucci
La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri dei funzionari dipendenti, come in essa espressi;

Dopo ampia discussione in merito, i cui contenuti sono riportati in Allegato 1, redatto ai sensi dell’art. 49 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:

- Favorevoli: 5 Grasso, Pucci, Sciamplicotti, Boccia, Atripaldi
- astenuti: 3 Romei Danilo, Romei Lorenzo, Calcagni
- contrari: 7

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione

Successivamente, stante l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:

- Favorevoli: 5 Grasso, Pucci, Sciamplicotti, Boccia, Atripaldi
- astenuti: 3 Romei Danilo, Romei Lorenzo, Calcagni
- contrari: 7

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

Rocca di Papa, li 12 Dicembre 2017

articolo UNO
Movimento Democratico e Progressista

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Prot.N. 0031978 A 13/12/2017 13.05
Corrisp. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Class.

Alla c.a. del Presidente del Consiglio *p.t.* del Comune di Rocca di Papa

Oggetto: Mozione – ai sensi dell'art. 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

I sottoscritti Elisa Pucci e Pasquale Boccia, nella propria qualità di consiglieri comunali del gruppo consigliare Articolo Uno - MDP, nell'esercizio delle proprie funzioni inoltrano la seguente mozione.

VISTA

l'ordinanza nr. 135 del 12.08.2003 emanata dal Comune di Rocca di Papa, con la quale si contestava la realizzazione di diversi abusi edilizi e si "*intimava lo sgombero del sito di Monte Cavo Vetta e la demolizione, entro il temine di novanta giorni, delle opere abusive relative agli impianti di trasmissione radio televisivi ivi presenti*", debitamente notificata ai destinatari del provvedimento ritenuti responsabili dell'abuso;

la sentenza del Consiglio di Stato 11 maggio 2017, n. 2200, il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato sull'annosa questione "antenne", imponendo la demolizione degli impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori, ordinando all'autorità amministrativa di darne esecuzione;

la delibera nr. 492 del 3.08.2017 con la quale la Giunta della Regione Lazio ha stabilito il seguente indirizzo : "*i Comuni possono procedere alla modifica della localizzazione urbanistica degli impianti esistenti o previsti, nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari (...)*".

CONSIDERATO CHE

- l'ordinanza comunale sopra citata (nr. 135 del 12.08.2003) è valida ed efficace ed è stata riconosciuta pienamente legittima dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa;

- a quanto consta i destinatari dell'ordinanza e responsabili dell'abuso non hanno provveduto all'ordine di demolizione;
- sono passati 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato (11.05.2017);
- la delibera della Giunta della Regione Lazio sopra richiamata NON è preordinata in alcun modo a sanare gli abusi esistenti e già contestati con provvedimento oggetto di sentenza passata in giudicato, né a regolarizzare i manufatti realizzati abusivamente, né può in alcun modo condizionare la validità e l'efficacia dell'ordinanza comunale nr. 135/2003, avendo ben altre finalità politico-amministrative;

* * *

Tanto premesso e considerato, il Consiglio del Comune di Rocca di Papa (RM)

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta

- a dare immediata esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 11 maggio 2017, n. 2200 dando seguito alla suddetta ordinanza comunale (nr. 135 del 12.08.2003);
- a conferire mandato agli uffici preposti a porre in essere tutti i provvedimenti/atti amministrativi volti a comprovare l'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione (circostanza che, peraltro, costituisce fatto notorio), ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. reg. Lazio n. 15 del 2008;
- a conferire mandato agli uffici preposti a procedere – dunque – ai sensi dell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del DPR 380/2001 nonché ai sensi dell'art. 15 della l. reg. Lazio n. 15 del 2008, all'acquisizione delle aree di proprietà dei soggetti terzi e alla successiva **demolizione** *ex officio* delle opere "abusive", nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-*bis* dell'art. 31 del DPR 380/2001 e dall'art. 15, comma 3, della l. reg. Lazio n. 15 del 2008;
- a trasmettere gli atti così adottati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Distinti saluti

I consiglieri comunali

Elisa Pucci

Pasquale Boccia

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Corso Costituente n° 26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 01238260580

Centralino (06) 9428611
Fax (06) 9499164
Partita IVA 0097547141004

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Prot.N. 0002453 P 23/01/2018 15.07
Corrisp. consigliere pucci Elisa
Class. 1-8-10

del

Spett.le Articolo Uno
Movimento Democratico e Progressista
c.a. consiglieri comunali
Elisa Pucci e Pasquale Boccia

Oggetto: Nota prot. n. 31978 del 13/12/2017 a firma dei consiglieri del Movimento Democratico e Progressista

Il sottoscritto Sindaco, al quale il Presidente del Consiglio ha consegnato la nota protocollo n. 31978/2017 avente ad oggetto "Mozione ai sensi dell'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari", allegata alla presente, rileva lacune tali da non consentire la promozione di una deliberazione di consiglio così come prescritto ai sensi del medesimo art. 56 del suddetto regolamento. Infatti il sopra richiamato documento, sottoscritto dai consiglieri in indirizzo, non appare volto a promuovere una deliberazione che possa essere discussa e successivamente messa ai voti, bensì si configura come un "impegno" ovvero un obbligo dell'esecutivo a mettere in campo azioni che, stante la situazione odierna, al di là dell'improprio strumento utilizzato, non possono essere prese in considerazione per le motivazioni di cui appresso.

Ad ogni buon conto ringrazio i consiglieri Elisa Pucci e Pasquale Boccia del movimento Articolo Uno per avermi comunque dato la possibilità di aggiornare il Consesso sugli ulteriori sviluppi della questione, fermo restando che in seguito ad una proposta di delibera da parte della minoranza politica, in seno al Consiglio Comunale del 20 giugno 2017, il sottoscritto Sindaco ha già reso tutte le informazioni circa la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2200/2017.

Seguendo l'ordine logico seguito dai consiglieri di minoranza vengono svolte le seguenti considerazioni.

1) "a dare immediata esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 11 maggio 2017 numero 2200 dando seguito alla ordinanza comunale numero 135/2003" e

Il sottoscritto ritiene già di aver fugato ogni dubbio circa le tempistiche di abbattimento dei tralicci radio e TV presenti a Monte Cavo vetta, ma coglie l'occasione per ribadire, a chi ne avesse ancora bisogno, che quanto viene richiesto dai consiglieri comunali Pucci e Boccia è già stato posto in essere dal sottoscritto con nota prot. n. 13845 13 giugno 2017, alla quale è seguita la nota prot. n. 14270 del 16 giugno 2017, allegate in copia alla presente, contenente

quest'ultima una circostanziata relazione dei preposti uffici comunali, ai quali ho dato disposizioni verbali, sin dal primo momento, di dare tutte le delucidazioni del caso a qualsivoglia consigliere ne avesse fatto richiesta. Qualora lo riteneste opportuno, tra l'altro, sono pronto a leggere in consiglio comunale la suddetta relazione prot. n. 14270/2017.

Si rileva, comunque, che la "*mozione*" presentata –ammesso che di mozione si tratti- al pari di una precedente interrogazione del 29/9/2017, appaiono strumentali e demagogiche e denotano la scarsa attenzione prestata alle attività svolte dall'Amministrazione comunale sull'argomento a far data dal 21/6/2016 ad oggi.

Colgo l'occasione per aggiornare il Consiglio circa gli ultimi sviluppi della questione.

Dopo che questa attuale maggioranza si è opposta fermamente alla richiesta di rinvio di Ei Towers e dopo la pronuncia della sentenza che ha dichiarato che gli impianti della medesima società non possono essere mantenuti sul sito di Monte Cavo perché incompatibili con i vincoli qui esistenti, la Ei Towers Spa, Elettronica Industriale Spa e RTI Spa non hanno spontaneamente demolito gli apparati di trasmissione, benché comunque invitati, ed, in data 17 novembre 2017, hanno proposto ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 2200/2017, tanto è vero che con delibera di giunta comunale n. 131 del 18 dicembre 2017 -seguita dalla determinazione n. 1420 del 20/12/2017- il Comune ha stabilito di conferire incarico legale per la presentazione nei termini di un controricorso, depositato in data 30.12.2017, chiedendo all'eccellentissima Corte Suprema di Cassazione di respingere il ricorso manifestamente inammissibile ed infondato così come ben argomentato dall'avvocato che ha impostato la difesa del Comune dal 2003 ad oggi.

Le sentenze del Consiglio di Stato, infatti, sono impugnabili unicamente per vizio di giurisdizione, mentre nella fattispecie che ci occupa, le ricorrenti deducono profili/vizi di merito, sebbene "sotto le vesti" della questione di giurisdizione.

Evidentemente, l'intento delle ricorrenti è quello di portare la Corte di Cassazione a pronunciarsi sulla vicenda fornendo un concetto di "riparto di giurisdizione" (materia appunto regolata dalle Sezioni Unite) tale da ricomprendervi le ipotesi in cui il giudice amministrativo ometta di pronunciarsi su domande che, invece, spetterebbero alla sua giurisdizione.

2) "a conferire mandato agli uffici preposti a porre in essere tutti i provvedimenti/atti amministrativi volti a comprovare l'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione (circostanza che, peraltro, costituisce fatto notorio), ai sensi dell'art 15 comma 3 legge regionale n. 15/2008."

Premesso:

- che gli accertamenti dell'inottemperanza all'ingiunzione, che oggi l'ex sindaco Pasquale Boccia richiede, pur sapendo -almeno ci si augura (!)- che sono già stati emanati dalla Polizia Locale durante il periodo del suo mandato;
- che l'istanza, più volte citata e proposta per accelerare l'iter al fine di ottenere una celere fissazione delle udienze di merito afferenti i ricorsi presentati dalle altre emittenti e da Ida Srl, è stata accolta e tutte le relative udienze sono state fissate in data **27 marzo 2018**;
- che agli esiti delle sentenze del TAR l'Amministrazione, che provvederà a darne idonea comunicazione alla cittadinanza, valuterà -unitamente al proprio legale- le azioni più consone da mettere in campo;
- che è stato spiccato specifico indirizzo per accedere ai fondi di rotazione regionali ai fini di avere la disponibilità economica per le demolizioni in parola, nonché richiesto il supporto dell'Ispettorato territoriale del Lazio, del MISE, dell'Enel nell'intento di procedere congiuntamente senza margine di errore;

si può affermare che valuteremo attentamente, seguendo il consiglio che chiederemo al legale del Comune, eventuale nuova emissione del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione;

3) "*a conferire mandato agli uffici preposti .....*"
Si ritiene che la risposta al presente quesito sia stata abbondantemente resa con le considerazioni di cui sopra.

4) "a *trasmettere gli atti così adottati alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*"
A tal proposito non si esclude la possibilità di ricorrere anche all'ausilio della Procura in riferimento ai Protocolli di intesa sottoscritti con la Regione Lazio, ai quali fa riferimento anche il consigliere regionale Andrea Baldanza con nota acquisita al protocollo generale del Comune al numero 13769 del 13/06/2017 in risposta alle sollecitazioni del sottoscritto Sindaco per le demolizioni delle antenne radio e TV.

Poiché nelle premesse della "mozione" si fa riferimento alla deliberazione di giunta n. 492 del 30/8/2017 con la quale la regione Lazio ha stabilito che "*i Comuni possono procedere alla modifica della localizzazione urbanistica degli impianti esistenti o previsti, nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari .....*" , riaffermo ancor più fortemente che, finché governerà il sottoscritto, vigilerà affinché vengano posti in essere tutti gli atti possibili per giungere alla conclusione dell'iter demolitorio iniziato con l'ordinanza n. 135/2003 e, visto che la Regione demanda all'Amministrazione Comunale ogni scelta, Vi assicuro -stante l'attuale situazione e la posizione assunta dalla Regione Lazio- che su Monte Cavo vetta resteranno gli attuali vincoli, con la conseguente impossibilità di mantenere i tralicci ivi insistenti.

Con l'occasione, anche se non richiesto, Vi comunico che, nelle more della imprescindibile demolizione, manterremo alta l'attenzione sulla tutela dei cittadini con l'esecuzione di ulteriori misurazioni del campo elettromagnetico sul territorio.

Per qualsivoglia ulteriore delucidazione tecnica, stante il chiaro indirizzo sin dal primo momento dettato dalla attuale maggioranza, potrete rivolgerVi ai competenti uffici.

Il Sindaco
Emanuele Crestini

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Corso Costituente n° 26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 04238260580

Centralino (06) 9428611
Fax (06) 9499164
Partita IVA 0097547141004

Prot. n. 13845 13 giugno 2017

Al Responsabile Settore Urbanistica
Rocco Di Filippo

Al Responsabile Settore AA.II.
Anna Maria Fondi

All'Avv. Piergiorgio Abbati
Tramite fax

OGGETTO: AZIONI DA INTRAPRENDERE SUL SITO "MONTE CAVO VETTA"

Facendo seguito ai precedenti incontri e tavoli tecnici comunali in seno ai quali sono state analizzate complessivamente e singolarmente le varie fattispecie di abusi perpetrati sulla vetta di Monte Cavo, considerato che l'invito fatto alla Regione Lazio con la nota prot. 12253 del 24.5.2017 ed allegato in copia alla presente, non è stato raccolto, ritengo che l'Amministrazione Comunale debba organizzarsi per intraprendere le azioni di repressione degli abusi edilizi perpetrati sul territorio. A tal fine, per avere una visione di insieme ed un quadro di pronta lettura sulla delicata questione in oggetto riportata da poter condividere con la Giunta e con il Consiglio Comunale, invito quanti in indirizzo -ciascuno secondo le proprie competenze- a fornire allo scrivente una relazione in ordine a quante e quali opere abusive allocate in Monte Cavo Vetta possano essere rimosse:

1) a seguito della sentenza del Consiglio Stato emessa recentemente;
2) a seguito di altre sentenze già passate da tempo in giudicato;
3) in quanto riguardanti società che non hanno coltivato il giudizio caduto in perenzione;
4) in quanto riguardanti società che hanno optato per la rottamazione ai sensi dell'ordinanza Ministeriale 186/2012;
5) in quanto non hanno affatto impugnato l'ordinanza 135/2003;

e quali siano le azioni amministrative prodromiche alla demolizione.

Chiedo, infine, a quanti in indirizzo di concertare un unico riscontro alla presente nota, possibilmente schematico, succinto e di facile lettura.

Certo che comprenderete il particolare momento durante il quale le sollecitazioni pervengono da più parti, Vi sarei grato qualora la risposta pervenisse in tempi celeri e comunque non oltre giovedì 15 giugno p.v.

Il Sindaco Emanuele Crestini

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Corso Costituente n°26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 01238260580

Centralino (06) 9423611
Fax (06) 9499164
Partita IVA 0097547141004

Prot. n. 14270 del 16 giugno 2017

Al Sindaco Emanuele Crestini
sede

OGGETTO: RISCONTRO NOTA PROT 13845/2017 AVENTE AD OGGETTO "AZIONI DA INTRAPRENDERE SUL SITO "MONTE CAVO VETTA"

Riscontriamo la Sua richiesta del 13 giugno 2017 e forniamo, sentito l'Avvocato del Comune che rinnova l'invito a non diffondere notizie che possano nuocere alla difesa dell'Amministrazione per i ricorsi ancora sub judice, le informazioni richieste dalla S.V. seguendo l'ordine riportato nella Sua missiva riguardanti "opere abusive che possono essere rimosse" e quali siano le azioni amministrative prodromiche alla demolizione:

1) a seguito della sentenza del Consiglio Stato emessa recentemente;
2) a seguito di sentenze già passate da tempo in giudicato;
3) in quanto riguardanti società che non hanno coltivato il giudizio caduto in perenzione;
4) in quanto riguardanti società che hanno optato per la rottamazione ai sensi dell'ordinanza Ministeriale 186/2012;
5) in quanto riguardanti società che non hanno impugnato l'ordinanza 135/2003.

Punto 1)

Con sentenza dell'11.5.2017 il Consiglio di Stato ha definitivamente pronunciato il rigetto dell'appello proposto da EI Towers, Elettronica Industriale Spa, Rti Televisioni Italiane Spa ed ha, pertanto, confermato quanto già aveva anticipato con l'ordinanza del Consiglio di Stato numero 04597/2015 dell'8/10/2015: **la POSTAZIONE** (si riferisce agli IMPIANTI e non al TRALICCIO sul quale insistono anche altre postazioni) **delle emittenti televisive oggi facenti capo alla Società EI Towers Spa, non può essere mantenuta sul sito di Monte Cavo**, perché incompatibile con i vincoli qui esistenti, ed ha ordinato al Comune di Rocca di Papa di eseguire la sentenza.

La sentenza del Consiglio di Stato, che è l'ultima Autorità Giudiziaria nazionale avente voce in capitolo, ha creato un giudicato al quale verosimilmente si uniformeranno le altre pronunce del TAR, investito dai ricorsi presentati dalle altre emittenti anche se detta sentenza riguarda solo un impianto (sebbene appartenente ad un gruppo importante e cioè MEDIASET) e, pertanto, anche gli interventi repressivi non potranno che essere limitati, allo stato, a tale impianto.

Dunque, qualora la Società non avesse nel frattempo proceduto spontaneamente alla demolizione dell'impianto, il Comune, in persona del Responsabile del Settore Urbanistica, potrebbe/dovrebbe procedere ad emettere provvedimento di accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione a demolire notificandolo alla Società interessata (responsabile dell'abuso).

Tale provvedimento dovrà contenere indicazioni sufficienti ad identificare l'impianto oggetto di demolizione, con relative dimensioni ove possibile e con esso si dovrà dare atto che il Comune per effetto della mancata spontanea demolizione da parte del responsabile dell'abuso entro il termine di legge di novanta giorni, e dunque *ope legis*, ha acquisito il bene al proprio patrimonio.

Successivamente il Comune dovrebbe prendere possesso del bene acquisito con modalità da verificare sul posto attesa la peculiarità della fattispecie e con l'ausilio di personale tecnico del MISE e dell'Ispettorato territoriale del Lazio per la esatta individuazione degli impianti, nonché della Società che fornisce l'energia elettrica.

All'esito della immissione nel possesso del bene, si potrà finalmente emettere ordinanza di demolizione d'ufficio ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con la quale nominare la ditta che procederà ad effettuare i lavori con relativa previsione di spesa e con la indicazione delle modalità d'intervento. Le spese dovranno essere evidentemente anticipate dal Comune con possibilità di accesso ai relativi fondi regionali di finanziamento.

Stante la consistenza delle opere in questione, cioè antenne ancorate ad un traliccio di cui si afferma proprietario un soggetto terzo e non oggetto di causa, la demolizione d'ufficio potrà prescindere dalla acquisizione dell'area di sedime, di proprietà di tale terzo, e dalle correlate trascrizioni nei Registri Immobiliari.

Si ritiene di dover segnalare ad ogni buon conto che l'intervento esecutivo potrebbe interferire con l'interesse della proprietaria dell'area sotteso al ricorso che la stessa ha presentato a suo tempo avverso l'ordinanza n. 135/2003, ottenendo ordinanza di sospensione e che è tutt'ora pendente in attesa di fissazione del merito. La proprietaria dell'area infatti, al di là delle altre considerazioni, percepisce canoni di locazione da parte delle emittenti e potrebbe impugnare gli atti esecutivi, unitamente alle società destinatarie dell'ordine, considerando leso il proprio interesse.

Con riferimento alla posizione della società proprietaria, si evidenzia che il Comune già dal 15 maggio u.s. ha depositato istanza di prelievo al fine di ottenere dal TAR la fissazione dell'udienza di merito secondo l'auspicio formulato dal Consiglio di Stato con la sentenza dell'11 maggio 2017 che, alle pagine 7 e 8, auspica che possa intervenire, a superamento della sospensiva disposta dal Tar nel 2003 a favore della ricorrente, una celere decisione definitiva del giudizio dalla stessa promosso.
Precedentemente il Comune aveva già depositato una istanza di prelievo del ricorso, il 2 novembre 2015, ma all'udienza fissata per la discussione del merito di maggio 2016 venne prodotta la sentenza dichiarativa di fallimento della Società Sicis Srl (una delle Società intervenute sul ricorso del 2003) ottenendo cosi l'interruzione del giudizio successivamente riassunto ad ottobre.
In conclusione l'intervento demolitorio appare fattibile dal punto di vista giuridica ma oltremodo complesso dal punto di vista tecnico.
Naturalmente, oltre alla sanzione della demolizione d'ufficio, in una fase successiva si potrà valutare l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche economiche, previste dalla normativa vigente a carico delle Società emittenti.

Punto 2)
Tra le sentenze già passate in giudicato può annoverarsi quella della Società Europa Tv Spa: la sentenza numero 765/2015, depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo del Tar Lazio in data 19.1.2015, infatti dispone per la rimozione dell'abuso. La sentenza, dunque, è passata in giudicato, ovvero non è stata appellata nei sei mesi dal deposito in segreteria. Decorso il termine per l'appello (19 luglio 2015), la Polizia Locale in data 7 agosto 2015 ha accertato l'inottemperanza notificando il verbale alla Società che lo ha ricevuto in data 26 agosto 2015, stando a quanto emerge dagli atti. Sono in corso verifiche da parte della Polizia Locale, che ha gestito l'estensione e la notifica dei verbali di inottemperanza (diversi rispetto al provvedimento di accertamento dell'inottemperanza), in ordine ad eventuali impugnazioni degli altri atti su indicati. Anche per tale fattispecie il Comune, allo stato, potrà agire solo per la rimozione dello specifico impianto in parola. Per le modalità si rimanda al punto 1).

Punto 3)
Vi sono le seguenti società con ricorsi non coltivati in primo grado e, dunque, perenti. Ci si riserva un controllo più attento onde verificare se il decreto di perenzione sia stato comunicato anche al procuratore domiciliatario del ricorrente.
Distinguiamo le Società con box e tralicci *su terreno di proprietà comunale*:

- Ptp Srl (emittente: Televita, tra l'altro anche dismessa)
- Terranova Srl (emittente: Radio Incontro Italia)

L'emittente Televita trasmetteva dal traliccio n. 4, senza condivisione con altre emittenti, così come l'emittente Radio Incontro Italia trasmetteva dal traliccio n. 13. A fronte di quanto sopra gli impianti insistenti su entrambi i tralicci, allo stato, non dovrebbero essere utilizzati. Comunque, stante l'esecutività delle ordinanze a suo tempo emesse, il Responsabile del Settore Urbanistica valuterà se procedere con il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e l'ordinanza di demolizione d'ufficio come indicata al punto 1) ovvero se ottenere maggiori informazioni da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lazio..

Altre società con giudizio in perenzione si trovano *sull'antica Via Numilis*:

- Radio Globo Snc (emittente: radio globo)
- Monradio Srl (emittente: Ex Radio Milano International ?? Verificare (R 101 - ex Radio 101)
- Radio Citta' Aperta A R.L. (emittente: Radio Città Aperta)
- Tvr Voxson Spa (emittente: Roma Radio (Ex Radio Company)
- Program Service Srl (emittente: Elleradio - Ex Nuova Spazio Radio)
- Radio Antenna Uno Srl (emittente: Radio Antenna 1)
- Assemblea di Dio In Italia (emittente: Radio Evangelo)
- Elemedia Spa (emittente: Radio Deejay)
- Q Srl (emittente: Radio Rock)

perenti e dismesse:

- Radio Valdera Srl (emittente: Radio Valdera)
- T.V.A. 40 Srl (emittente: Tva 40)
- Euromixer Tv Srl (emittente: Telelupa)

Anche rispetto a queste va precisato che i relativi tralicci, sebbene si trovino su area la cui titolarità è oggetto di contestazione, sono rivendicati da società terza nel succitato ricorso ancora pendente, società che allo stato mantiene la disponibilità dell'area in questione. Si rileva che il box n. 2, che ospitava le emittenti radio Globo, R101 e Televita, è in condizioni tali da essere inutilizzabile.

Altre società con giudizio in perenzione si trovano su terreno di proprietà di Ida srl:

- Video Uno Srl (emittente:Video Uno)
- Telestudio Srl (emittente: Telestudio)
- Home Shopping Europe Broadcasting Spa (emittente: Home Shopping Europe)

- Rete A Srl (emittente: Rete A)
- Video Lazio Srl (emittente: Video Lazio - ponte trasferimento)
- Elefante Tv Spa (emittente: Elefante Tv)

Anche qui valga quanto detto al punto 1).

Punto 4)

Esistono box e tralicci su cui erano montati impianti poi rottamati ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 186/2012 e che si trovano *sull'antica Via Numilis:*

- Super Tre Spa (emittente: Super Tre)
- Tele Ambiente Srl (emittente: Teleambiente)
- Rete Blu Spa (emittente: Rete Blu/Tele Lazio)
- Gtv Audiovisivi /Associazione I.T.S. (emittente: Teletuscolo)

Stante l'esecutività delle ordinanze a suo tempo emesse, il Responsabile del Settore Urbanistica valuterà se procedere immediatamente con l'accertamento dell'inottemperanza e la determina di demolizione come indicata al punto 1) ovvero se ottenere maggiori informazioni da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lazio.

Esiste un box e relativo traliccio inutilizzati a seguito di rottamazione e che si trovano su *terreno di proprietà Ida Srl:*

- Radiotelevisione di Campione Spa (emittente: Radiotelevisione di Campione)

Anche qui valga quanto detto al punto 1).

Punto 5)

Le Società menzionate nell'ordinanza di demolizione e sgombero n. 135/2003 sono cinquantanove. Cinquantuno Società presentarono ricorso al Tar. Le seguenti otto Società non proposero ricorso per motivi da accertare:

1) RTL Roma Hit Channel (emittente: RTL)
2) Coop. Culturale Lab 2001 (emittente: radio onda rossa)
3) Effetto Radio Uno (emittente: radio flash)
4) Radio Studio Srl (emittente: radio 105 network)
5) Finradio Srl (emittente: Radio Dimensione Suono Roma 1)
6) Ritzland Records Srl (emittente: Radio Dimensione Suono 2)
7) Radio Dimensione Suono Spa (emittente: Radio Dimensione Suono)

8) Beta Television (emittente: TMC 2)

Per queste, stante l'esecutività delle ordinanze a suo tempo emesse, potrà procedersi con l'accertamento dell'inottemperanza e la determina di demolizione come indicata al punto 1).

La questione delle demolizioni delle opere abusive a Monte Cavo resta comunque molto complessa in quanto anche se giuridicamente fattibile per le fattispecie riportate nei punti da 1 a 5 e secondo le considerazioni svolte, che dovranno comunque essere approfondite prima di emettere qualsivoglia atto, è tecnicamente assai complicata e dovrà prevedere quanto segue.

Oltre all'incarico da conferire a ditte con operai e mezzi specializzati (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii), occorrerà prevedere le relative voci di bilancio in uscita, nonché interventi congiunti con l'Ispettorato Territoriale del Lazio e con le Società che forniscono energia agli impianti per l'esatta individuazione e localizzazione delle strutture e dei correlati contatori che dovranno essere contestualmente disattivati (diremmo proprio rottamati). All'Ispettorato si potrebbero chiedere anche pareri su aspetti prettamente tecnici per potersi muovere con cognizione di causa nella giungla di fili, tralicci ed impianti. Occorrerà personale da poter dedicare esclusivamente alla fase esecutiva e fare in modo che si possano curare attentamente tutti gli aspetti giuridici e tecnici ed evitare, dunque, di lasciare spazio a motivi di ulteriori ricorsi. Chiederemo alla Regione Lazio sia un parere tecnico circa le esatte modalità per demolire sia personale da dedicare alla questione anche in considerazione del riscontro fornito dalla Regione Lazio stessa che, con nota del 13 giugno u.s. assunta al nostro prot. 13769 in pari data, fa riferimento ai Protocolli d'intesa con la Procura della Repubblica di Velletri e di Roma.

Ci scusiamo se non siamo riusciti ad essere brevi e concisi come richiesto.

Il Responsabile Settore Urbanistica
Rocco Di Filippo

Il Responsabile Settore AA.II.
Anna Maria Fondi

ALLEGATO 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 23/01/2018

OGGETTO: MOZIONE N. 31978 ANTENNE

Verbale di seduta

Prende la parola il Consigliere Pucci che procede alla lettura della mozione, facendo osservare che nel precedente Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità la mozione presentata dal Consigliere Sciamplicotti. Per superare il paradosso che si è venuto a creare tra l'abusivismo edilizio e quello delle antenne ritiene che si debba dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato perché come disse l'Assessore Rossetti in sede di riconoscimento di debiti fuori bilancio "le sentenze vanno rispettate".

Prende la parola il Consigliere Lorenzo Romei ritenendo che l'attuazione debba essere concentrata su tutte le antenne installate illegittimamente sul territorio perché la sentenza costituisce una base solida per eliminare tutte le antenne sul territorio, non solo le due o tre interessate dalla sentenza.

Prende la parola il Sindaco che legge una sua nota del 13/06/2017 e la consegna al Segretario concludendo che la lotta alle antenne vede tutto il Consiglio unito e fermo, per cui non ritiene che si debba ulteriormente votare una mozione.

Prende la parola il Consigliere Boccia osservando che non erano a conoscenza della nota, ma loro stessi con la mozione non fanno altro che spingere ad un atto di coraggio e dare esecuzione ad una sentenza che l'Amministrazione precedente aspettava da tempo. Tanti atti sono stati fatti tanto da ricoprire le pareti di questo palazzo. Si sta dicendo all'Amministrazione di passare all'atto pratico, di eseguire un risultato ottenuto a vantaggio di tutta la collettività. Le ordinanze sono state fatte su tutte le antenne, questo è un atto che se eseguito a cascata va ad incidere su tutte le antenne insistenti su Monte Cavo e Costarelle. All'epoca il TAR sospese l'ordinanza emessa dal comune, si è fatto ricorso a quella sospensione. E' inconcepibile che in un territorio come questo, con tutti i vincoli paesaggistici e archeologici, ci siano quelle antenne. Il vostro programma politico prevedeva l'eliminazione delle antenne, Rocca di Papa ha bisogno di incisività, si ha la necessità di agire. Avete sostenuto i Regione che vi impegnavate a trovare un sito alternativo. Si è ottenuto nel passato che una delibera della Regione dichiarasse che Rocca di Papa non è un sito idoneo per le antenne Radio/Tv. Si consegni la fascia tricolore al prefetto per questa ragione.

Prende la parola il Consigliere Paolo Gatta osservando che la sentenza del Consiglio di Stato non riguarda i tralicci ma le antenne. Dal 2003 in poi tante società sono andate in giudizio e nulla è stato fatto, nulla è stato tolto. Non ci sta incartando su queste questioni. Si stanno chiedendo contributi, comunque abbiamo il termine del 28 marzo in cui cadono cause importanti per altre società. Abbiamo chiesto accesso al Fondo di rotazione della Regione Lazio.

Non essendoci altri interventi il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto:

Gatta contrario
Rufini contrario
Fondi contrario

Romei Lorenzo si astiene perché già votato a favore della Consigliera Sciamplicotti
Sciamplicotti favorevole
Atripaldi favorevole
Pucci favorevole
Romei Danilo si astiene
Grasso favorevole

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi nelle forme di legge:
Favorevoli 5 Grasso, Pucci, Sciamplicotti, Boccia, Atripaldi
Contrari 7
Astenuti 3 Romei Danilo, Romei Lorenzo, Calcagni

I.E.
Favorevoli 5 Grasso, Pucci, Sciamplicotti, Boccia, Atripaldi
Contrari 7
Astenuti 3 Romei Danilo, Romei Lorenzo, Calcagni

Il Presidente dichiara la mozione respinta

Prende la parola il Consigliere Romei Danilo che chiede perché la sua mozione presentata a settembre non è stata portata in Consiglio Comunale, chiede il motivo di queste discriminazioni.

Il presidente assicura che la mozione può essere descritta in questo consiglio dal Consigliere Romei Danilo

Il Consigliere Romei Danilo legge la mozione

Prende la parola il Consigliere Fico che si dichiara favorevole alla mozione e si impegna a presentare la proposta alla Consulta delle Associazioni che provvederà a svilupparla

Atripaldi favorevole
Pucci favorevole
Romei Danilo favorevole
Grasso favorevole
Sciamplicotti favorevole
Fondi favorevole
Romei Lorenzo si astiene
Gatta Paolo favorevole
Rufini favorevole

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi nelle forme di legge:
Favorevoli 13
Contrari 0
Astenuti 2 Romei Lorenzo, Calcagni

I.E.
Favorevoli 13
Contrari 0
Astenuti 2 Romei Lorenzo, Calcagni

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to **Massimiliano Calcagni**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Maria Chiara Toti**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line – sito ufficiale del comune il 22/03/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì 22/03/2018

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- o per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente esecutiva di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Maria Chiara Toti

E' copia conforme all'originale.

lì 22/03/2018

IL SEGRETARIO
f.to Maria Chiara Toti